Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 03/03/2026) - n. 8258

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ne.Om. (CUI (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. Stefania Rullo la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 12/02/2026 la Corte d'Appello di Torino Sezione protezione internazionale, in composizione monocratica, ha convalidato il provvedimento di trattenimento adottato nei confronti dell'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, quale richiedente protezione internazionale.

Ad avviso della Corte d'Appello "il trattenuto ha presentato la domanda solo dopo il trattenimento, peraltro dichiarando espressamente, di fatto, di essere venuto in Italia per lavorare, nonché dopo molteplici mesi che aveva raggiunto la maggiore età e che, dal complesso degli elementi in atti, emerge con evidenza l'obiettivo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione già disposta dal Prefetto".

2. Avverso il decreto in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia abilitato di Om. Ne. che, con unico motivo, preceduto da una premessa, deduce "violazione e/o falsa applicazione, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, ratificata dalla legge 24 luglio 1955 n. 722, dell'art. 7 D.Lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015".

Si premette: che il ricorrente, che ha fatto ingresso in Italia nel 2023, avrebbe manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale a mezzo pec inviata dal proprio difensore Avv. Jessica Bandini, del foro di Ravenna, in data 5/02/2026 alla Questura di Forlì, nella quale veniva trasmessa "una richiesta di asilo firmata da Ne. avanti a funzionari della P.S. di Lugo in data 10/12/2025; nonostante ciò, non gli veniva consentito di accedere agli uffici per completare la procedura dì presentazione della richiesta (ali. 6)" (pag. 2 ricorso); che veniva emesso provvedimento di trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 dal Questore di Padova in data 03/02/2026 (ali. 7) convalidato dal Giudice di pace di Torino con propria ordinanza (recte: decreto) del 6/02/2026; che nel corso dell'udienza di convalida davanti al Giudice di pace il ricorrente rendeva nuovamente nota la propria volontà di richiedere la protezione internazionale; che veniva adottato il successivo provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015 dal Questore di Torino il 10/02/2026 e veniva fissata udienza di convalida innanzi alla Corte d'Appello di Torino per il giorno 12/02/2026, nel corso della quale la difesa eccepiva che il trattenimento "non avrebbe dovuto essere convalidato, in quanto radicantesi su di un precedente trattenimento ex art. 14 t.u. imm. illegittimo, dovendosi considerare lo straniero "già dal giorno 10/12/2025 richiedente protezione internazionale".

Ciò premesso, si deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l'illegittimità del provvedimento di convalida impugnato in riferimento all'art. 33 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 D.Lgs. n. 25 del 2008 e 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, perché il ricorrente già dal 10/12/2025 doveva ritenersi richiedente protezione internazionale, come tale inespellibile, posto che, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale può avvenire anche tramite p.e.c. alla Questura, con il che l'istante acquisisce, di fatto, lo status di richiedente asilo, donde l'illegittimità del trattenimento ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015. ,

3. Il ricorso è stato trattato, all'odierna udienza, nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto della declaratoria di illegittimità dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 (Corte cost., sent., n. 39 del 2025), alla presenza del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, e del difensore del ricorrente, Avv. Stefania Rullo, che hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed aspecifico.

1. Occorre rilevare, preliminarmente, l'erronea intitolazione del ricorso (v. pag. 1 ricorso), l'erronea rubricazione dell'unico motivo di ricorso (v. pag. 3: "violazione e falsa a applicazione, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (...)) e l'erronea conclusione (v. pag. 4), in quanto recanti gli obsoleti riferimenti normativi al previgente modello processual-civilistico di ricorribilità per cassazione (art. 360 cod. proc. pen.), laddove, il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998, o dalla Corte d'Appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142 del 2015 - va proposto (entro cinque giorni dalla comunicazione) alla Corte di Cassazione, Sezione penale, con ricorso proponibile per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606, cod. proc. pen.: tanto per effetto dell'art. 18-bis del D.L. n. 145 del 2024, come convertito con legge n. 187 del 2024, che, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), ha riscritto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (d'ora innanzi, anche t.u. imm.).

In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ritiene il Collegio di dover ricondurre le censure svolte sotto il corrispondente vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come inteso nella giurisprudenza penale di questa Corte formatasi sotto il regime processual-penalistico conseguente all'entrata in vigore del citato D.L. n. 145 del 2024, conv. con la legge n. 187 del 2024. Si è al riguardo precisato che, ai fini della ricorribilità per cassazione del decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, limitata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14, comma 6, t.u. imm., ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimità impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla libertà personale, ancorché non espressamente definite come "penali" dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimità si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cost.: v. Sez. 1, ord. n. 9556 del 7/03/2025, I., Rv. 287568-03; conf. Sez. 1, ord. n. 9557 del 7/03/2025, INI., non mass., in motiv. par. 3).

2. Ciò premesso, il ricorso, così come riqualificato, non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni di seguito precisate.

2.1. Il ricorso pone la questione dell'individuazione del momento di acquisto della qualità di richiedente la protezione internazionale e, in particolare, quella se sia sufficiente l'invio di una p.e.c. alla Questura competente per assumere tale qualità in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute in tema di trattenimento.

2.2. L'art. 6 del D.Lgs. n. 142 del 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, par. 1, della direttiva 2013/33/UE, nel disciplinare il trattenimento del richiedente protezione internazionale (definito dalla dottrina "in ingresso"), dispone che "il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda". Tale regola generale prevede talune eccezioni, tassativamente disciplinate al comma 2 dell'art. 6, che ha dato attuazione al par. 2 dell'art. 8 della succitata direttiva.

2.2. La Corte di giustizia UE, dopo aver sottolineato l'ampia concezione della nozione di richiedente protezione internazionale", ha affermato che un cittadino di un Paese terzo acquisisce la qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2013/32/UE, a partire dal momento in cui "presenta" una siffatta domanda (CGUE, sentenza del 25/6/2020, Ministerio Fiscal, C-36/20 PPU, punto 92) ed ha precisato che la volontà di richiedere la protezione internazionale può essere manifestata anche dinnanzi ad una autorità non competente a formalizzare la domanda. Difatti, l'art. 6, par. 1, primo e secondo comma, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di registrare la domanda di protezione internazionale entro tre giorni lavorativi o entro sei giorni lavorativi dopo la sua "presentazione", a seconda che detta domanda sia stata presentata all'autorità competente a norma del diritto nazionale per procedere alla sua registrazione o a un'altra autorità preposta a ricevere tale domanda senza tuttavia essere competente, a norma del diritto nazionale, per la sua registrazione. Da tali premesse discende, da un lato, che "l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e, dall'altro, che il fatto che un cittadino di un Paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'altra autorità", ai sensi dell'art. 6, par. 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, come un giudice istruttore, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda".

2.3. A ben vedere, coesistono nell'ordinamento euro-unitario due nozioni di richiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, ed in senso formale, intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzata dall'autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile, come peraltro prevede anche la legislazione nazionale (cfr. art. 26, comma 2-bis, D.Lgs. n. 25 del 2008). In linea di massima rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e per l'accoglienza, la acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo; ma ciò non toglie che taluni adempimenti siano legati necessariamente alla formalizzazione della domanda e che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e - sussistendone i presupposti - alla protezione internazionale, deve essere contemperato con il diritto-dovere dello Stato di valutare attentamente le condizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche al fine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanza quale l'asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali (in termini, Sez. 1 civ., n. 32763 del 16/12/2024, in motiv.).

2.5. Nell'ambito del diritto interno, secondo l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 142 del 2015, è "richiedente protezione internazionale" (...) lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale (...) ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione".

Quindi è richiedente protezione internazionale non solo la persona straniera che ha presentato formalmente domanda di protezione internazionale, sulla quale non vi sia stata ancora una pronuncia definitiva, ma anche colui che comunque manifestato la volontà di chiedere tale protezione (cfr. i principi enunciati da Sez. 1 pen., n. 825 del 4/12/2025, dep. 2026, non mass.; v. anche Sez. 1 civ., n. 11392 del 30/04/2025, Rv. 674497-01: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione; conf. Sez. 1 civ., ord. n. 24138 del 09/09/2024, non mass.).

2.6. Ciò depone nel senso che lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento (unionale e interno) in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento dell'invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e al Giudice di pace competente per la convalida del trattenimento (pre-espulsivo), e cioè nel momento dell'effett/Va manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata.

2.7. Conformemente a tale principio, la giurisprudenza civile di questa Corte - nel regime processual-civilistico antecedente alla ricordata riforma del 2024 -ha ripetutamente affermato che, in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità (recte: irregolarità) sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; anche se l'istanza è sia inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha dovere di

riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Sez. 1, n. 24138 del 9/09/2024, cit., in motiv. par. 2; conf. Sez. 1 civ., ord. n. 9558 del 10/04/2024, Rv. 670879-01: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia; conf. Sez. 1 civ., n. 9597 del 10/04/2023, non mass.; Sez. 1 civ., n. 21910 del 9/10/2020, Rv. 658983-01). E il Questore - che nel nostro ordinamento è l'autorità amministrativa competente a ricevere e formalizzare la domanda - deve registrarla nel termine perentorio di sei giorni lavorativi (Sez. 1 civ., n. 20070 del 13/07/2023, in motiv. par. 48).

Difatti, l'assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza di protezione internazionale e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, essendo chiare, in tal senso, le previsioni del D.P.R. n. 303 del 2004 e dei vigenti D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 159 del 2008 (cosi già Sez. 1 civ., n. 21910 del 9/10/2020, Rv. 658983-01; Sez. 1 civ. n. 26253 del 15/12/2009, Rv. 611089-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il rifiuto da parte della polizia aeroportuale di ricevere detta istanza in sede di svolgimento dei primi controlli, avendo l'Amministrazione l'obbligo di inoltrarla al questore per le determinazioni di competenza, astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall'adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le commissioni designate).

3. Nondimeno, l'enunciato principio di diritto non ridonda a favore dell'odierno ricorrente, poiché in questa sede viene esattamente in discussione l'autonomo titolo di trattenimento correlato alla positiva presentazione della domanda di protezione internazionale. Il ricorrente sul punto ha mosso doglianze aspecifiche e manifestamente infondate che non istituiscono un effettivo confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'Appello motivatamente disatteso le analoghe doglianze sollevate dall'Avv. Andrea Giovetti in sede di udienza di convalida (vedi verbale di udienza del 12/02/2026 - RG n. 185/2026) con corretti argomenti che trovano sicuro supporto nella documentazione agli atti.

Ad avviso della Corte d'Appello "il trattenuto ha presentato la domanda solo dopo il trattenimento, peraltro dichiarando espressamente, di fatto, di essere venuto in Italia per lavorare, nonché dopo molteplici mesi che aveva raggiunto la maggiore età e che, dal complesso degli elementi in atti, emerge con evidenza l'obiettivo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione già disposta dal Prefetto".

Tale motivazione, corroborata dalla considerazione che la richiesta di protezione è stata presentata ben dopo che il ricorrente è giunto in Italia nel giugno 2023, resiste alle allegazioni odierne, non essendovi conforto documentale rispetto a quanto dedotto nel ricorso, peraltro contraddittoriamente perché, mentre nelle premesse si afferma che il ricorrente avrebbe manifestato la volontà di richiede la protezione internazionale a mezzo PEC inviata dal proprio difensore dal 5/02/2026 (pag. 2), nel corpo dell'unico motivo di ricorso tale manifestazione è retrodatata alla data del 10/12/2025 (pag. 4).

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esigenze di tutela dell'interessato, impongono l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo le disposizioni di cui al provvedimento della Prima presidente della Corte di cassazione n. 78 del 17/4/2023.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2026.